



Decreto Dirigenziale n. 16 del 19/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 3 - Persone giuridiche private

Oggetto dell'Atto:

**PIANO STRATEGICO PER L'ESTINZIONE DELLE FONDAZIONI E DELLE
ASSOCIAZIONI**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a. con Delibera di Giunta n. 286 del 23/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato il “ Piano della Performance 2017 – 2019 “;
- b. la Direzione Generale 50 12 ha proposto, tra l'altro per la UOD 03 degli obiettivi strategici, trasversali-operativi collegati e operativi ordinari da perseguire che consistono, tra l'altro, nell'approvazione del piano strategico per l'estinzione delle Fondazioni ed Associazioni che da tempo non rispondono al controllo dell'Organo di controllo; a visite ispettive volte al riscontro dello svolgimento dell'attività e della relativa situazione amministrativa contabile; emissione dei decreti di estinzione delle Associazioni e Fondazioni risultanti inadempienti a seguito dei relativi sopralluoghi ai sensi del DPGRC 619/2003;
- c. si rende necessario provvedere alla stesura di un procedimento amministrativo che conduca all'estinzione degli Enti inadempienti ed iscritti nel registro delle persone giuridiche private tenuto dalla UOD 50-12- 03;

CONSIDERATO che:

- a. la Regione, a norma del combinato disposto degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dell'art. 25 del c.c. e dell'art. 10 del DPGRC. n. 619 del 22/9/2003, esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni e Associazioni iscritte nel Registro tramite la UOD 50 12 03 ;
- b. le specifiche competenze di cui all' art. 25 c.c. e all'art.14 DPR 616/77 sono attribuite all'autorità che ne ha disposto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, quindi alla UOD 03 Persone Giuridiche Private, incardinata nella Direzione Generale per le politiche Culturali, e Turismo, tra cui rientra il monitoraggio sulle Fondazioni ed Associazioni iscritte al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private a cui compete l'esercizio della suddetta attività di controllo ;
- c. ogni Ente, iscritto al suddetto registro, deve provvedere all'invio della prevista documentazione, nei modi e nei termini di cui al regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, emanato con D.P.G.R.C. n° 619 del 22 settembre 2003 pubblicato sul Burc n° 47 del 6 ottobre 2003;
- d. agli Enti che non rispettano tale procedura, la UOD 03 Persone Giuridiche Private fa richiesta della documentazione prevista e necessaria per espletare l'esercizio della propria attività di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni e Associazioni (art. 25 c.c. e 14 DPR 616/77);
- e. nel caso che il silenzio perduri, la UOD 03 Persone Giuridiche Private comunica, ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, all' Ente inadempiente, l'avvio del procedimento per l'estinzione della Fondazione o Associazione, informandolo che funzionari della UOD 03 effettueranno una visita ispettiva presso la sede legale dell'Ente stesso al fine di accertare che gli scopi siano perseguiti a norma dello statuto vigente, e che non persiste alcuna delle cause di estinzione previste dall'art 27 codice civile;
- f. si dovessero, invece, riscontrare motivi ostativi alla prosecuzione dello scopo dell'Ente, a fronte dei quali sussiste una delle condizioni di cui agli art. 27 e 30 c.c.; art. 14 del D.P.R. 616/1977; artt. 6 e 7 del D.P.R.10 febbraio 2000 n. 361; art.2 comma c e ss del DPGRC 22 settembre 2003 n. 619, la UOD 03 avvia la procedura in materia di scioglimento delle Fondazioni;

RITENUTO che:

- a. nell'impossibilità di comunicare l'avvio del procedimento di scioglimento nei confronti dei soggetti interessati (ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, la UOD03 - Persone Giuridiche Private - , la UOD 03) provvede, mediante affissione e pubblicazione rispettivamente nell'albo Pretorio del Comune della sede legale dell'Ente, e sul Bollettino Ufficiale della Regione, del decreto dirigenziale di dichiarazione di estinzione della Persona Giuridica Privata disponendo la liquidazione e la devoluzione del patrimonio della stessa;
- b. decorsi i termini di pubblicazione e la mancata presentazione di controdeduzioni da parte di terzi interessati, la UOD 03 Persone Giuridiche Private provvede a richiedere al Presidente del Tribunale competente territorialmente, la nomina del Commissario Liquidatore, secondo quanto disposto dall'art.11 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

c. il commissario liquidatore nominati dal Presidente del Tribunale, secondo le disposizioni attuative del c.c.11-21 e gli artt. 201 ss. r.d. 16.3.1942, n. 267, procede alla [liquidazione](#) del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice civile;

d. dopo l'esaurimento della fase di liquidazione, laddove gli Enti estinti risultassero avere beni residui, questi ultimi saranno devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto; ed in mancanza di apposite disposizioni, provvederà l'autorità governativa che ha disposto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, attribuendo i beni ad altri enti che abbiano fini analoghi o affini a quelli perseguiti dalla persona giuridica estinta (art. 31 c.c.).

TENUTO CONTO che:

nella ipotesi in cui l'Ente da estinguere abbia, tramite il proprio legale rappresentante, chiesto l'estinzione dichiarando l'effettiva inattività della Fondazione o Associazione e l'inesistenza di eventuali beni patrimoniali, assenza di somme capitali disponibili nonché di debiti nei confronti di terzi, la UOD 50 -12- 03, al fine di contenere la spesa pubblica regionale, provvederà solo in questo caso, direttamente all'estinzione, disponendo la cancellazione dal registro delle persone giuridiche di diritto privato.

PRESO ATTO che:

a. l'articolo 31 del codice civile dispone che:

1. i beni della persona giuridica che restano dopo esaurita la liquidazione sono [devoluti](#) in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto, qualora questi non dispongano provvede, nel caso di Fondazioni, l'autorità governativa attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi.

2. nel caso di associazioni, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che hanno stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa;

b. l'art. 31 del c.c., destina il "patrimonio residuo" ad istituzioni che perseguono scopi analoghi a quelli della persona giuridica estinta, al fine di salvaguardare un patrimonio destinato ad un determinato fine che si ripete, riconoscendone l'interesse sociale; nonché per consentire che lo stesso patrimonio possa servire, quando esistano le condizioni soggettive ed oggettive a raggiungere il fine se ancora possibile.

VISTI :

a. gli [artt. 11-42\)LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia](#), [Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni](#)

b. art. 27 del Codice Civile;

c. artt. 31 e 32 del Codice Civile

d. art. 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile

e. art. 8, comma 4, del regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003;

f. il D.P.G.R. n. 90 del 05/05/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente della U.O.D.

n. 50-12-03 Persone giuridiche private al dott. Alberto Acocella;

g. DPR 24 luglio 1977, n. 616;

h. DPR 10 febbraio 2000, n. 361;

i. il D.P.G.R.C. 22.09.2003 n. 619

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Dirigenziale 03 " Persone Giuridiche Private ", nonché dell'espressa dichiarazione del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6bis Lg.241/90 ed art. 6 comma 2 del DPR 62/2013, resa in data 19/12/2017

DECRETA

Per i motivi innanzi espressi, che qui si intendono integralmente riportati, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 27 e 30 del c.c. e del D. P.G .R.C. 22/9/2003 n. 619;

1. in attuazione degli articoli 27, 31 e 32 del codice civile; dell' art. 8 del regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003 nonché delle specifiche competenze attribuite alla UOD 03 Persone Giuridiche Private, incardinata nella Direzione Generale per le politiche Culturali, e Turismo adotta il seguente iter procedurale per l'estinzione della Persona Giuridica Privata:

a) riscontrati, nei modi indicati nella citata premessa, i motivi ostativi alla prosecuzione dello scopo dell'Ente a fronte dei quali sussistono le condizioni di cui agli artt. 27 e 30 c.c.; 14 del D.P.R. 616/1977; 6 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; 2 comma c e ss del DPGRC 22 settembre 2003 n. 619, si avvia la procedura in materia di scioglimento delle Fondazioni o Associazioni, di liquidazione e devoluzione del patrimonio ad altri Enti aventi scopi analoghi.

b) constatata l'impossibilità di comunicare l'avvio del procedimento di scioglimento nei confronti dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, la UOD03 Persone Giuridiche Private , provvede all'osservanza del giusto procedimento mediante l'affissione e la pubblicazione rispettivamente nell'albo Pretorio del Comune dove ha la sede legale, nel Bollettino Ufficiale della Regione, del decreto dirigenziale di dichiarazione di estinzione della Persona Giuridica Privata, disponendo la liquidazione e devoluzione del patrimonio della stessa;

c) successivamente all'avvenuto decorso dei termini e la mancata presentazione di eventuali controdeduzioni da parte di terzi interessati, la UOD 03 Persone Giuridiche Private provvede a formalizzare la richiesta al Presidente del Tribunale di competenza territoriale, per l'effetto dell'art.11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, per la nomina del Commissario Liquidatore (att. c. 11-21)

d) si procede alla liquidazione del patrimonio residuo (art. 30 c.c.), compiuta dai commissari liquidatori nominati dal Presidente del Tribunale secondo le disposizioni attuative del c.c.11-21 e gli artt. 201 ss. r.d. 16.3.1942, n. 267.

d) conclusa la fase di liquidazione, laddove gli Enti estinti risultassero avere beni residui, questi ultimi verranno devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto; in mancanza di apposite disposizioni, provvederà l'autorità governativa che ha disposto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. I beni verranno assegnati ad altri enti che abbiano fini analoghi.(art. 31 c.c.) al fine di consentire la prosecuzione dello scopo o degli scopi affini a quello perseguito dalla persona giuridica estinta.

2. nella ipotesi in cui l'Ente da estinguere abbia, tramite il proprio legale rappresentante , chiesto l'estinzione dichiarando l'effettiva inattività della Fondazione o Associazione e l'inesistenza di eventuali beni patrimoniali, assenza di somme capitali disponibili nonché di debiti nei confronti di terzi, la UOD 50 -12- 03, al fine di contenere la spesa pubblica regionale, provvederà solo in questo caso, direttamente all'estinzione, disponendo la cancellazione dal registro delle persone giuridiche di diritto privato.

3. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo ed al Burc per la pubblicazione.

ACOCELLA